



Università degli Studi di Bari *Aldo Moro*

In data 31.12.2010, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari *Aldo Moro*, **la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE,**

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nell'incontro del 28.12.2010, il testo relativo all'ipotesi di accordo in materia di *“Trattamento economico accessorio-Indennità ex art. 41, comma IV, CCNL 2002-2005 – incremento importo annuo”*;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 27/28-12-2010, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.12.2010, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del succitato accordo,

STIPULANO

L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI

***TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-INDENNITA' EX ART. 41, COMMA IV,
CCNL 2002/2005 – INCREMENTO IMPORTO ANNUO***

FIRMATO LE DELEGAZIONI TRATTANTI



Università degli Studi di Bari

ACCORDO IN MATERIA DI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-INDENNITA' EX ART. 41, COMMA IV, CCNL 2002/2005 – INCREMENTO IMPORTO ANNUO

Art. 1

(Incremento importo annuo)

Ai sensi del contratto collettivo integrativo stipulato in data 21.10.2009, l'importo annuo finanziato per l'indennità mensile istituita ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.1.2005, risulta pari a € 551.466,00. Detto importo è incrementato, a decorrere dall'1.1.2010, della ulteriore somma di € 450.856,74 - che costituisce, per l'anno in corso, la quota parte non ancora impegnata del *Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale*, di cui all'art. 87 del vigente CCNL - per un importo annuo complessivo pari a € 1.002.322,74.

Art. 2

(Criteri e valori di riparto - efficacia)

I criteri ed i valori di riparto dell'indennità in parola sono quelli di cui all'articolo 2 del succitato contratto collettivo integrativo.

L'indennità non compete per i giorni di assenza per i quali non è prevista alcuna retribuzione ed è decurtabile solo in caso di sciopero.

Il presente accordo ha efficacia per l'anno 2010 e fino alla stipula di successivo contratto integrativo nella stessa materia.

Art. 3

(Spesa)

La spesa di cui al presente accordo, pari a € 450.856,74 graverà sul capitolo di spesa 101300 “Fondo per le progressioni economiche e la produttività – art. 67 - CCNL 98-01”, nei limiti delle disponibilità finanziarie certificate dal Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.